
# LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

Il regime premiale per fatture elettroniche e pagamenti tracciabili

## E P 7 A L E X

## Regime premiale per fatture elettroniche e pagamenti tracciabili

## **Introduzione**



Il D. Lgs. n. 127/2015 ha introdotto un regime premiale consistente nella <u>riduzione dei termini di accertamento</u> di **due anni** a favore dei contribuenti che garantiscano la <u>tracciabilità dei pagamenti</u> ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a Euro 500.

La disciplina, così come modificata dal 1° gennaio 2020, dall'art. 17, comma 2, lett. a), del D.L. 119/2018 e convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, viene analizzata nel presente elaborato con l'obiettivo di illustrarne i tratti salienti anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

## **Agenda**

- 1. Aspetti generali del regime premiale
- 2. Requisiti per accedere al regime premiale
- 3. Modalità di comunicazione della sussistenza dei requisiti
- 4. Profili applicativi per i contribuenti forfettari
- 5. Caso particolare: il servizio mensa addebitato in busta paga

## 1. Aspetti generali del regime premiale

L'art. 3 del D. Lgs. n. 127/2015 ha introdotto un regime premiale consistente nella <u>riduzione dei termini di accertamento</u> di **due anni** a favore dei contribuenti che garantiscano la <u>tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati</u>, relativi a operazioni di ammontare superiore a Euro 500.

Per effetto di tale disposizione il contribuente può, al verificarsi di taluni <u>requisiti</u>, beneficiare della decadenza anticipata dei termini di accertamento ordinari per la dichiarazione IVA annuale/imposte sui redditi, pertanto:



## 2. Requisiti per accedere al regime

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4/08/2016 la disposizione si applica ai soggetti che producono:

- 7 Redditi d'impresa; oppure
- 7 Redditi lavoro autonomo.

Specifiche considerazioni riguardano i contribuenti forfettari, per i quali si rimanda la trattazione alla slide 9.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Il regime premiale è riconosciuto solo a favore dei soggetti Iva che:

- Utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (c.d. «SdI») e/o la memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri; e
- 7 Effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per importi superiori ad €
  500.

## (...segue) 2. Requisiti per l'accesso al regime

## Requisito della tracciabilità

E' richiesto che tutti i pagamenti effettuati e ricevuti (superiori a 500 Euro) debbano avvenire mediante (art. 3 del D.M. 4/08/2016):

- Bonifico bancario o postale;
- Carta di credito o debito;
- Assegno (bancario, circolare o postale) recante la clausola di non trasferibilità;
- Trattenute in busta paga, laddove il pagamento della retribuzione ai lavoratori (e il corrispettivo così versato per la prestazione di servizio mensa) avvenga con uno dei mezzi sopra indicati (Cfr. Risposta n. 331 dell'11/05/21).

L'utilizzo del contante è limitato ai pagamenti di ammontare < € 30.



Per le fatture verso/da soggetti non residenti, il presupposto della tracciabilità si ritiene verificato:

- anche nell'ipotesi in cui le fatture non sono inviate utilizzando la fatturazione elettronica mediante SdI;
- purché i relativi dati siano stati correttamente indicati e trasmessi mediante il cosiddetto esterometro.

## 3. Modalità di comunicazione della sussistenza dei requisiti

La decadenza anticipata dei termini d'accertamento opera a condizione che i contribuenti comunichino, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. (D.M. 4 agosto 2016)

In altre parole, è richiesta la compilazione del Mod. Redditi 2021 come segue:

#### 7' Redditi SC 2021

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza



#### 7 Redditi PF/SP 2021

Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)

RS136

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza



## (...segue) 3. Modalità di comunicazione della sussistenza dei requisiti

In merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi si evidenzia quanto segue:

## 7 Comunicazione per forfettari/minimi

La barratura dell'apposita casella del Mod. Redditi può riguardare <u>sia i contribuenti forfettari sia i contribuenti minimi</u> laddove rispettino i requisiti richiesti dal dato normativo.

### 7 Mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

Il contribuente è chiamato a effettuare la comunicazione formale, mediante la compilazione del rigo RS269 o dell'RS136, pena l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

### 7 <u>Dichiarazione integrativa</u>

L'Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa in merito alla possibilità per il contribuente di porre rimedio alla mancata comunicazione, nella propria dichiarazione dei redditi, della sussistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.

Tuttavia, si ritiene che l'accesso al beneficio non sia precluso laddove la comunicazione venga effettuata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine, poiché la stessa produce l'effetto di sostituire la dichiarazione originaria. A tal proposito, si auspicano chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## 4. Profili applicativi per i contribuenti forfettari

I contribuenti forfettari possono accedere al regime in esame (D. Lgs. n. 127/2015) alternativamente a quello previsto dalla L. n. 160/2019, come di seguito riepilogato:



## 5. Caso particolare: il servizio mensa addebitato in busta paga

Con la Risposta n. 331/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla fattispecie del servizio mensa fornito dal datore di lavoro ai propri dipendenti, che avviene mediante addebito forfettario in busta paga e senza rilascio di alcun documento ai dipendenti. L'Agenzia ha chiarito quanto segue:

Il requisito della **tracciabilità** è da ritenersi soddisfatto se la trattenuta del servizio mensa viene effettuato in busta paga e il pagamento della retribuzione avvenga con uno dei mezzi individuati dal D.M. del 2016 (slide 6).





La tracciabilità non è di per sé sufficiente, essendo necessaria anche la **documentazione** delle prestazioni mensa mediante un <u>documento commerciale</u> ovvero mediante fattura elettronica immediata o differita.

Possono usufruire della riduzione dei termini anche coloro che, pur essendo esonerati dalla certificazione dei corrispettivi, vi ricorrono volontariamente (i.e. i commercianti al minuto).

## E P T A L E X

## **GARZIA GASPERI & PARTNERS**

TAX & LAW | MILAN

• Dipartimento Fiscale •

Via Luigi Majno 5, 20122 Milano, Italia Tel +39 02 3657 6041 • Fax +39 02 3657 7226 • Dipartimento Legale •

Via L. A. Melegari 1, 20122 Milano, Italia

Tel. +39 02 8413 1386 • Fax +39 02 8413 1382

milano@eptalex.com • www.eptalex.com